

FAQ – CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

AGGIORNAMENTO DEL 17/01/2022

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Gestione dei contatti stretti scolastici nei CPIA	A quale tipologia di scuola occorre equiparare i CPIA in merito alle modalità di applicazione dell'art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e della nota congiunta n. 11 del 08/01/2022?	<p>I CPIA, sebbene diversifichino l'offerta formativa in percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed in percorsi di istruzione di secondo livello "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, <u>in merito alla copertura vaccinale</u> degli studenti frequentanti sono ragionevolmente assimilabili alle scuole secondarie.</p> <p>La gestione dei contatti stretti avverrà, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, c. 1, lettera c) del DL n. 1 del 07/01/2022 e di quanto prescritto dalla nota congiunta n. 11 del 08/01/2022 per questa tipologia di scuole.</p>
2.	Certificazione verde per la partecipazione ai "Test A2 Prefettura" presso i CPIA	I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno quale tipologia di certificazione verde devono esibire al momento della convocazione per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura"?	<p>Il DL 221 del 24/12/2021 non modifica, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, quanto previsto dal DL 52/2021 all'art. 9 bis, c. 1, lettera i), continuando a prevedere l'accesso ai concorsi pubblici previa esibizione della certificazione verde attestante una delle seguenti condizioni (ai sensi del DL 172/2021):</p> <p>a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;</p> <p>b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;</p> <p>c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;</p> <p>d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.</p> <p>I candidati che hanno fatto richiesta di carta di soggiorno, convocati dalla Prefetture per la somministrazione dei "Test A2 Prefettura", <u>possono essere ragionevolmente assimilati ai candidati coinvolti nelle prove concorsuali, non essendo studenti dei CPIA</u>; essi, pertanto, sono tenuti alla presentazione di una certificazione verde che attesti una delle condizioni suddette. L'obbligo di vaccinazione introdotto con il DL n. 1 del 07/01/2022 per gli ultracinquantenni, da cui deriva</p>

			l'obbligo di esibizione a partire dal 15 febbraio 2022 della carta verde che attesti avvenuta vaccinazione o guarigione, riguarda ad oggi l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
3.	<p>Uso delle palestre per l'attività motoria e sportiva curricolare e da parte di soggetti esterni.</p> <p>Contenuti della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i>.</p>	<p>In zona gialla o arancione, occorre sospendere l'attività motoria all'interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibile richiedere agli studenti lo svolgimento di attività motorie? In zona gialla o arancione, è consentito l'uso delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni?</p>	<p>In riferimento a quanto riportato nel <i>Piano scuola 2021-22</i> e ribadito nel documento <i>Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)</i>, l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, nei casi in cui la situazione epidemiologica preveda l'ingresso in zona gialla o arancione, sarà svolta in modo individuale e nel rispetto delle misure di riduzione del contagio previste dai protocolli scolastici. Qualora, in considerazione di quanto previsto dall'<i>art. 4, c. 1 del DL n. 1 del 07/01/2022</i>, siano sospese le attività in presenza, resta valido quanto riportato nella nota n. 1771 del 29/01/2021 trasmessa dall'USRV riguardo ai <u>contenuti</u> della DAD per la disciplina <i>Scienze motorie e sportive</i> svolta nelle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado. In particolare, per motivi di sicurezza, la nota specifica che "gli insegnanti preposti svilupperanno in didattica a distanza la sola parte teorica della disciplina, astenendosi dal richiedere agli allievi esercizi o attività motorie domestiche, sia in modalità sincrona che asincrona".</p> <p>Riguardo all'uso delle palestre da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene che gli accordi con gli Enti locali siano applicabili solo in zona bianca; in zona gialla o arancione, le Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento (<i>Piano Scuola 2021-22</i>).</p>
AGGIORNAMENTO DEL 27/01/2022			
4.	<p>Lezioni di strumento a fiato e di canto</p>	<p>Sono possibili le lezioni individuali o di gruppo di strumento a fiato e le lezioni di musica di insieme o di canto?</p>	<p>Si conferma la possibilità dello svolgimento di lezioni individuali di strumento a fiato e di canto nel rispetto di quanto previsto, al punto specifico, dalla <i>nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1994 del 09/11/2020</i> e dal <i>DPCM 3 novembre 2020 - scheda tecnica "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali"</i>, ovvero abbassando la mascherina solo durante l'esecuzione nella postazione assegnata e prevedendo, per gli ottoni, una vaschetta per la raccolta della condensa contenente liquido disinfettante. Il distanziamento dall'insegnante, che potrà avvicinarsi all'alunno, per correggerlo, indossando mascherina più performante di quella chirurgica o visiera, dovrà essere di almeno 2 m.</p> <p>Riguardo all'attività corale, si ritiene possa essere praticata previo distanziamento di almeno 1 metro ed uso della mascherina <u>oppure</u>, in alternativa ed in accordo con la suddetta <i>scheda tecnica</i>, in assenza di mascherina ma con un distanziamento minimo interpersonale maggiore (1 m lateralmente e 2 m frontalmente).</p>

			<p>In merito all'attività di musica di insieme eseguita anche con strumenti a fiato, il mancato uso della mascherina chirurgica comporterà l'adozione di un distanziamento interpersonale minimo superiore ad 1 m (previsto in assenza di tali strumenti), che la <i>scheda tecnica</i> su menzionata porta a 1,5 m; permangono i 2 m tra l'insegnante e la prima fila di allievi.</p> <p>In tutti i casi occorrerà garantire un'adeguata aerazione del locale</p> <p>Permangono le ulteriori misure igienico-sanitarie (disinfezione degli strumenti ad uso comune, igienizzazione delle mani ecc.) previste dai protocolli scolastici.</p> <p><u>La preventiva e necessaria valutazione del rischio di contagio</u> potrebbe comportare, a garanzia delle precedenti misure, la suddivisione della classe in sottogruppi.</p> <p>Le indicazioni sull'attività corale e di musica di insieme si ritengono valide in assenza di misure di sanità pubblica (in accordo con <i>le indicazioni regionali trasmesse dall'USRV con nota n. 903 del 18/01/2022</i>) che comportino la temporanea sospensione delle attività in presenza, anche extrascolastiche, per gli interessati.</p>
5.	Sospensione del personale scolastico	Il personale scolastico che contrae il virus SARS-CoV-2 durante il periodo di sospensione ed esibisce la relativa certificazione al Dirigente scolastico, può rientrare in servizio?	La sospensione prevista per il personale scolastico ai sensi dell' <i>art. 2, c. 3 del DL 172/2021</i> deve essere revocata nel momento in cui l'interessato possiede ed esibisce ai soggetti preposti alla verifica (<i>art. 2, c. 2 del DL 172/2021</i>), all'atto del rientro a scuola, certificazione verde rafforzata.
6.	Differimento della vaccinazione in presenza di malattia	Il personale scolastico che esibisce certificato di malattia rilasciato dal proprio MMG curante è soggetto a verifica di adempimento dell'obbligo vaccinale?	La nota MI n. 1929 del 20/12/2021 specifica che "le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate solo nei confronti di coloro [...] che versano nelle condizioni di infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie , che determinino l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro. " <u>Pur non attestando, il certificato di malattia emesso dal MMG curante, una condizione di infermità determinante inidoneità al lavoro</u> , in presenza di un singolo episodio di esibizione, - da parte del soggetto che ha presentato richiesta di vaccinazione nei termini prescritti dal DL 172/21 -, di un certificato di malattia sopravvenuta precedentemente al momento della vaccinazione e che risulti ostativa alla stessa, il Dirigente Scolastico invita il dipendente a comunicare una nuova data di prenotazione della vaccinazione, procedendo con la sospensione nel caso di inadempimento.

7.	Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DDI	È consentito agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI svolgere comunque l'attività didattica in presenza?	<p>La <i>nota interministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022</i> dispone che la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°.</p> <p>Vanno inoltre rispettate eventuali misure sanitarie disposte dal SISP competente, come la misura della quarantena.</p> <p>Pertanto, lo svolgimento dell'attività didattica in presenza va garantito ogni qualvolta possibile, purché gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali non presentino una condizione di malattia e non siano sottoposti ad un provvedimento di quarantena da parte del SISP.</p>
----	--	--	---